

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'approvazione del progetto e del preventivo
e il sussidiamento della costruzione della Latteria sociale di Tenero
(del 13 dicembre 1961)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La Latteria sociale di Tenero, istituita nel 1942, è ancora attualmente inediata in un locale d'affitto, di scomodo accesso. La sede attuale non offre nessuna possibilità per lo sviluppo commerciale dell'azienda e non consente nemmeno l'installazione dei dispositivi tecnici per il trattamento e la conservazione del latte, adeguati all'importanza della borgata.

Il Comune di Tenero conosce un forte aumento demografico: la popolazione residente è salita da 966 abitanti nel 1950 a 1116 nel 1960.

Lo sviluppo turistico ha assunto un ritmo impensato, grazie soprattutto ai numerosi campeggi che attraggono parecchie migliaia di villeggianti nei mesi estivi.

L'economia lattiera è considerevole e non ha subito cedimenti della produzione negli ultimi anni; essa si compendia nelle seguenti cifre che si riferiscono al 1960:

Numero dei produttori		12
Latte consegnato	litri	243.000
Latte pastorizzato acquistato a Locarno	»	56.000
Vendita di latte aperto	»	115.000
Fornitura di latte a Locarno	»	128.000
Vendita di pastorizzato a Tenero	»	56.000
Punta di produzione mensile (maggio)	»	25.500
Punta di vendita mensile (luglio)	»	39.000

La vendita dello yoghurt, della panna, del burro e del formaggio, fin qui modesta per la mancanza di servizi adeguati, si svilupperà sicuramente quando vi sarà un negozio attrezzato modernamente e aperto per tutta la giornata.

Le cifre esposte dimostrano la necessità di costruire a Tenero una latteria attrezzata e moderna.

Il 15 settembre 1961, la Latteria sociale presentò il progetto per la costruzione, che venne esaminato dalla Commissione di assistenza tecnica per l'industria del latte e dall'Ufficio tecnico per i lavori sussidiati, i quali raccomandarono alcune modifiche che indussero il progettista a rifare il progetto.

Il nuovo progetto tiene conto dei suggerimenti. La spesa, precedentemente preventivata in Fr. 132.000,—, è stata ridotta a Fr. 124.000,— e l'Ufficio tecnico per i lavori sussidiati ha dato la sua approvazione; la Commissione di assistenza tecnica ha deciso di eliminare la scrematrice perchè non se ne vede l'utilità. La spesa da sussidiare si riduce quindi a Fr. 121.200,— come al seguente dettaglio:

Acquisto del terreno	Fr.	21.000,—
Costruzione	»	74.800,—
Macchinario e mobilio	»	25.400,—
Totale del preventivo sussidiabile		<u>Fr. 121.200,—</u>

L'acquisto del sedime venne effettuato con le riserve accumulate negli scorsi anni. Resterebbero quindi scoperti circa Fr. 100.000,— che, dedotti i sussidi del Cantone e della Confederazione, si ridurrebbero a Fr. 40.000,—, da coprire con un prestito, facilmente ammortizzabile con gli utili normali della società, senza che sia necessario intaccare il prezzo del latte al produttore.

Lo statuto della Latteria sociale di Tenero è conforme alle norme del Codice federale delle obbligazioni e contiene le garanzie esatte dallo Stato per la concessione del sussidio.

Vi raccomandiamo pertanto l'approvazione del progetto di decreto legislativo per il sussidiamento della costruzione della Latteria sociale di Tenero.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Stefani

Il Cons. Segr. di Stato :
Zorzi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente il sussidiamento
della costruzione della Latteria sociale di Tenero

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 13 dicembre 1961 n. 1020 del Consiglio di Stato;
richiamandosi al decreto legislativo del 14 marzo 1956, capitolo II,

d e c r e t a :

Art. 1. — Sono approvati il progetto e il preventivo per la costruzione della Latteria sociale di Tenero.

Art. 2. — Sulla spesa preventivata sussidiabile di Fr. 121.200,— è concesso il sussidio del 25 % pari a Fr. 30.300,—.

Art. 3. — In caso di scioglimento della società, l'eccedenza attiva sarà destinata al rimborso integrale dei sussidi ottenuti dallo Stato.

Art. 4. — Il versamento del sussidio è condizionato alla presentazione dei documenti giustificativi e della polizza di assicurazione contro gli incendi e i danni delle forze naturali.

Art. 5. — La spesa non è soggetta alle riduzioni contemplate dai decreti legislativi sui provvedimenti finanziari e sarà iscritta alle uscite del Dipartimento dell'economia pubblica - Divisione dell'agricoltura, sotto la voce di bilancio 1.103.17, esercizio 1962.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.